

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2126 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all'esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 48, lettera h) e l'articolo 77, paragrafo 1, lettere a), b) e k),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 77, paragrafo 1, lettere a), b) e k), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme per l'esecuzione di controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci che entrano nell'Unione e misure in caso di non conformità.
- (2) Allo scopo di garantire controlli ufficiali efficaci delle partite di selvaggina di pelo con la pelle introdotte nell'Unione, è opportuno stabilire prescrizioni specifiche in materia di controlli in base alle quali i controlli fisici sono completati nello stabilimento di destinazione, in quanto ai posti di controllo frontaliери non è possibile eseguire controlli fisici e campionamento completi.
- (3) Allo scopo di garantire controlli ufficiali efficaci dei prodotti della pesca freschi sbarcati direttamente nei porti dell'Unione, è opportuno consentire che i controlli ufficiali siano eseguiti nei porti designati dagli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ⁽²⁾.
- (4) L'articolo 77, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme per l'esecuzione di controlli ufficiali specifici per gli animali e le merci cui all'articolo 48, lettera h), di tale regolamento, che comportano un basso rischio o che non comportano alcun rischio specifico e sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери, quando tale esenzione è giustificata.
- (5) Qualora i controlli ufficiali non siano eseguiti ai posti di controllo frontaliери, dovrebbero essere stabilite condizioni, ad esempio modalità di controllo adeguate, volte a garantire che l'ingresso nell'Unione di tali animali e merci non comporti rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali e per la sanità delle piante.
- (6) Nel caso del tonno congelato che comporta un basso rischio o che non comporta alcun rischio specifico in conformità all'articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, i controlli ufficiali possono essere eseguiti nello stabilimento di trasformazione di destinazione, che deve essere riconosciuto dalle autorità doganali per la custodia temporanea di merci non unionali in conformità al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

